


| | |
|--|---|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE | |
| Servizio biodiversità | biodiversita@regione.fvg.it biodiversita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 592 fax + 39 0432 555 140 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31 |

Decreto n° SBIO/ (pratica VDS071_21)

Servizio biodiversità

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale dell'Azienda faunistico venatoria Valle Noghiera GO20.

Proponente: Azienda faunistico venatoria Valle Noghiera GO20.

Comuni: Grado

Il Direttore del Servizio biodiversità

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;

Viste in particolare la DGR 13 settembre 2013 n. 1612 che approvano l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e s.m.i;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1568 del 24 agosto 2018 che dispone alcune modifiche all'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale ed alla declaratoria delle funzioni attribuendo la materia della biodiversità alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio biodiversità;

Vista l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali approvata con deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893, come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133 e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 79 rubricato "Servizio biodiversità";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 69 del 22 gennaio 2021 che ha disposto il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio Biodiversità, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, in capo al dirigente del ruolo unico regionale dott. Gabriele Iacolettig, a decorrere dal 1° febbraio 2021 e sino al 1° agosto 2023;

Vista la nota protocollata con il numero n. n. AGFOR-GEN-2021-0065906-A d.d. 17/09/con cui è stata trasmessa la Valutazione di incidenza ambientale relativa al Programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale per il rinnovo dell'autorizzazione di Azienda faunistico venatoria di tipo individuale denominata "Valle Noghera GO20";

Constatato che le aree interessate dal Programma in oggetto risultano totalmente comprese nel perimetro dei siti Natura 2000 ZSC/ZPS IT3320037 Laguna di Marano e Grado;

Vista la relazione tecnico illustrativa del Servizio biodiversità di data 22/10/2021, secondo la quale è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sui siti Natura 2000;

Visto che, pertanto, secondo la predetta relazione tecnico illustrativa, è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sul sito Natura;

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

Decreta

1. Le azioni previste dal Programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale presentato dall'Azienda faunistico venatoria Valle Noghera GO20 non determinano un'incidenza significativa sui siti Natura 2000 ZSC/ZPS IT3320037 Laguna di Marano e Grado, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
2. Il Programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale presentato da dall'Azienda faunistico venatoria Valle Noghera GO20 non è soggetto a valutazione d'incidenza e, per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, può essere attuato.
3. Si formulano le seguenti condizioni:
 - si prescrive il rispetto delle misure di conservazione previste dal piano di gestione ZSC/ZPS IT3320037 Laguna di Marano e Grado: a) gli interventi di gestione ambientale vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo, al fine di salvaguardare l'avifauna nidificante (si veda la Misura del Piano di Gestione REJ02.1 - Regolamentazione degli interventi di manutenzione ordinaria e REG07 - Divieto di danneggiamento di nidi e ricoveri di uccelli); b) azioni previste per la gestione faunistico-venatoria, si raccomanda di rispettare le misure previste dal Piano di Gestione (in particolare: REF09 - Registrazione degli abbattimenti; REF10.0 Ripopolamenti; REF11.1 Divieto di utilizzo di pallini di piombo; REF12.0 Divieto di caccia combattente e moretta; REF13.0 Inviti nelle Riserve di caccia e permessi nelle Aziende Faunistico Venatorie; REF14.1 Attività venatoria nelle Aziende Faunistico Venatorie; REF15.1 Attività venatoria nel mese di gennaio; REF17.1 Regolamentazione dell'utilizzo di

fucili da caccia; REF29 Inizio dell'attività venatoria in laguna; REF30 Limite giornaliero all'attività venatoria, REF32 Divieto di foraggiamento intensivo degli Anatidi nelle Aziende Faunistico Venatorie; REK02.1 Gestione di specie alloctone, REN04.1 Conservazione e gestione dell'habitat a canneto; REN05.1 Conservazione delle garzaie).

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti dalle altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso, ai sensi dell'allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

FAF

Il Direttore del Servizio
Dott. Gabriele Iacoletti

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005